

COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 07/03/2012

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso R.G.R. n. 740/11, pervenuto in data 14.6.2011, Ga. Er. Ma. impugnava la cartella di pagamento n. 033 2011 0004899560 e l'avviso di accertamento n. T9K010302121/2010, quest'ultimo notificato il 3.11.2010 ed emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Como, per crediti di imposta, anno 2007, per IVA, IRPEF, IRAP, interessi e sanzioni.

Esponeva il ricorrente:

che la notifica del predetto avviso di accertamento era nulla ed inesistente, non essendo stata mai effettuata presso la residenza del ricorrente in Comune di Veniano, Via Daria Canali 2;

che, in particolare, al menzionato indirizzo risiedevano, con il ricorrente, solamente Fa. Lo. e Ba. Se.;

che, pertanto, il ruolo sul quale si fondava la cartella non era diventato esecutivo;

che gli atti impugnati erano infondati anche nel merito.

Concludeva per la sospensione e l'annullamento degli atti impugnati.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Como, a quale concludeva per il rigetto del ricorso.

All'udienza del 3.8.2011, questa C.T.P. disponeva la sospensione dell'esecutorietà dell'atto impugnato.

Nella successiva udienza del 7.11.2011, sentiti il relatore e le parti, la Commissione Tributaria riservava la decisione.

Ritiene questa Commissione Tributaria che il ricorso debba essere integralmente rigettato.

Infatti, dai documenti prodotti risulta provato che, in data 3.11.2010, l'avviso di accertamento citato è stato ricevuto da Fi. Gi., nella veste di "Familiare convivente nonna" del destinatario Ga. Er. Ma.; la sig.ra Fi. sottoscrisse la relata congiuntamente al pubblico ufficiale "addetto al recapito"; quest'ultimo provvede a spedire la lettera RR sempre presso l'indirizzo del Ga., lettera che risulta consegnata il giorno successivo.

Ebbene non assume rilievo che la signora Fi. non risulti indicata nel certificato di residenza prodotto dal ricorrente.

Questa C.T.P. fa propri i seguenti principi di diritto affermati dalla Suprema Corte:

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria. Tale prova, peraltro, non può essere fornita mediante la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza diversa dal luogo in cui è stata effettuata la notifica, in quanto siffatte risultanze, aventi valore meramente dichiarativo, offrono a loro volta una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi idonei ad evidenziare, in concreto, una diversa ubicazione della residenza effettiva del destinatario, presso la quale, pertanto, la notificazione è validamente eseguita, ed il cui accertamento da parte del giudice di merito non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizi della relativa motivazione (Cass.

sentenza n. 24852/2006); In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza; pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell'agente postale (Cass. sentenza n. 24852/2006).

Alla luce di quanto esposto risulta dunque provata la ritualità della notifica effettuata al ricorrente.

Quest'ultimo si è riservato di proporre querela di falso nei confronti della sig.ra Fi. Gi., ma tale dichiarazione è irrilevante nel presente giudizio, essendo produttiva di effetti giuridici solamente l'effettiva proposizione di detta querela.

Consegue alla ritualità della notifica dell'avviso la definitività dell'accertamento della pretesa erariale.

Questa statuizione comporta la preclusione dell'esame dei motivi di merito del ricorso, essendo invece (in astratto) ammissibile l'impugnativa della cartella solo per vizi propri, nella specie insussistenti.

Il ricorso deve essere dunque integralmente rigettato.

Sussistono tuttavia giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

PQM

La Commissione Tributaria Provinciale di Como, Sez. 3^a, così provvede:

- rigetta il ricorso;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le processuali.